



## **Decreto Dirigenziale n. 435 del 25/03/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.  
DITTA:METALLI AMBIENTE S.R.L. - AIROLA (BN) - VIA CARACCIANO ZONA PIP.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- che il Sig. Gennaro Falzarano, nato ad Airola (BN), il 02/01/66, legale rappresentante della ditta Prosider S.a.s., già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 238 del 15/11/07, con sede legale e stabilimento sito in Airola (BN) via Caracciano zona PIP lotto 4/5, per l'attività di "Demolizione di autoveicoli fuori uso e recupero di rifiuti non pericolosi di natura metallica", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art.269 comma 8 per la modifica e l'ampliamento dell'impianto, dovuta all'inserimento della fase di frantumazione e recupero rame;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;
- che in data 18/04/13, con nota prot n. 280154, sono state richieste integrazioni in merito al ciclo produttivo;
- che in data 08/10/13, la ditta ha fornito i chiarimenti suddetti dai quali si evince che la modifica sostanziale consiste nell'ampliamento delle operazione di recupero con rideterminazione delle aree di stoccaggio e posizionamento di un nuovo mulino per il trattamento dei cavi di rame e l'incremento di nuove tipologie di rifiuti da trattare, con l'inserimento delle operazioni R3-R4-R5;
- in data 17/02/2014, acquisita al prot n. 112689 è pervenuta richiesta del Sig. Stefano Falzarano nato a Benevento il 20/01/94, in qualità di amministratore unico dell'impresa Metalli Ambiente S.r.l. di intestare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla suddetta impresa in quanto in data 30/12/13 è stato stipulato con la Prosider s.a.s. un contratto di affitto di ramo d'azienda;

### PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 17/02/2014 della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere favorevole dell' ARPAC espresso con nota acquisita in data 17/02/2014 al prot. 111526 con indicazioni;
- dell'assenso dell'Amm.ne Prov.le di Benevento acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

### VISTO

- il D.lgs 152/06 s.m.i.;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera 488 del 31/10/13.

### VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività:

### DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,  
1 Autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la ditta Metalli Ambiente S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Falzarano nato a Benevento il 20/01/94, con

stabilimento sito in Airola (BN) via Caracciano zona PIP lotto 4/5, alle emissioni in atmosfera relative

all'attività di "Demolizione di autoveicoli fuori uso e recupero di rifiuti non pericolosi " e di seguito specificati:

- Camino E1 " esistente " ( smontaggio componenti non metallici e bonifica motori) con emissione di Polveri;
- Camino E2 "nuovo" ( frantumazione e recupero rame ) con emissione di Polveri;

2 obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza ed acquisita al prot. 220015 del 26/03/13 e successive integrazione prot n. 691235 del 08/10/13 e prot 116355 del 18/02/2014;
- b) tenere in continua costante e documentata efficienza gli impianti di abbattimento;
- c) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- d) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- e) adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse;
- f) assicurare il rispetto dei TLV previsti dalla normativa di sicurezza;
- g) stoccare in maniera adeguata i rifiuti separandoli per tipologia e contrassegnandoli con i relativi CER;
- h) valutazione impatto acustico prodotto, ai sensi della Legge 447/95, dopo che l'impianto sarà entrato in esercizio, mediante campagna di misura atta a verificare sperimentalmente il rispetto dei limiti di effettivi livelli sonori in corrispondenza dei vicini ricettori, da trasmettere all'ARPAC di Benevento, al Comune di Airola (BN), informando questa U.O.D. in merito;
- i) utilizzare nel ciclo produttivo i seguenti rifiuti:
  - Tipologia 1.1 CER 150101 e 150106, tipologia 2.1 CER 160120 e 191205, tipologia 3.1 CER 120101-120102 -170405-200140-191202, tipologia 3.2 CER 120101-150104 -170401-170402-170403 -170407-191203-200140, tipologia 5.1 CER 160116 -160117-160118 -160122-160106, tipologia 5.2 CER 160116 -160117-160118-160122-160106, tipologia 5.6 CER 160214-160216-200136, tipologia 5.7 CER 170402-170411-160216, tipologia 5.8 CER 170401-170411-160118-160122,160216, tipologia 5.9 CER 160216-170411, tipologia 5.16 CER 160204-160216-200136, tipologia 6.1 CER 020104-150102-191204-200139-170203, tipologia 6.2 CER 070213-120105-160109-170203, tipologia 6.5 CER 160119, tipologia 6.6 CER 160119, tipologia 6.11 CER 160119, tipologia 7.1 CER 170101- 170102-170103-170107-170802-170904, tipologia 7.6 CER 170302, tipologia 7.11 CER 170508, tipologia 7.14 CER 170504, tipologia 9.1 CER 030101-150103-170201-030105-200138-191207, tipologia 10.2 CER 160103, tipologia 11.11 CER 200125;
- l) dimostrare che l'impianto non supera i limiti quantitativi fissati ( < a 10 t/g), provvedendo a monitorare e trasmettere a questa U.O.D., almeno una volta all'anno, i dati relativi;
- m) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **anno**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse all' U.O.D. Autorizzazione ambientale e rifiuti di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Paupisi (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
- n) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
  - comunicare, almeno 15gg prima la data di messa in esercizio del nuovo impianto;
  - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime del nuovo impianto una misurazione delle emissioni prodotte;
  - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al all' U.O.D. Autorizzazione ambientale e rifiuti di Benevento al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
- o) la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;
- p) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 238 del 15/11/07 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
  - 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
  - 5 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
  - 6 deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte V – del D.lgs 152/06 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
  - 7 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
  - 8 notificare il presente atto alla ditta Metalli Ambiente S.r.l.;
  - 9 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
  - 10 trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema;
  - 11 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Airola (BN, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
  - 12 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

**Dr. Michele Palmieri**